

8.2.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

8.2.10.1. Base giuridica

Considerando (23) e (38) e articoli 29 e 47 del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del reg. (UE) n. 1305/2013. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del reg. (UE) n. 1305/2013. Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

8.2.10.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Nell'ambito dell'analisi SWOT del Piemonte si individuano i seguenti fabbisogni (F) che risultano in tema con la presente misura:

- F. n.11 Ripristino, mantenimento e miglioramento della biodiversità naturale ed agraria;
- F. n.12 Limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole;
- F. n.14 Diffondere le pratiche agricole idonee ad incrementare il sequestro di carbonio;
- F. n.15 Migliorare la conservazione del sistema suolo.

Una delle misure più adeguate a fornire risposta in modo mirato ai fabbisogni elencati è l'agricoltura biologica che consiste nell'insieme di pratiche agricole con il più elevato livello di sostenibilità ambientale, in quanto:

- migliora lo stato della biodiversità dovuto al divieto di impiego di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti sintetici e nelle aree ad agricoltura intensiva (pianura e colline ad alta vocazione viticola) aumenta la naturalità dell'ambiente anche mediante l'avvicendamento e la diversificazione culturale (F. n. 11),
- contribuisce a migliorare la qualità delle risorse idriche soprattutto nelle aree ad agricoltura intensiva mediante la regolamentazione dell'uso di macronutrienti e fitofarmaci (F. n. 12),
- utilizza la fertilità naturale del suolo (mediante lavorazioni che mantengono e migliorano la struttura del suolo, con l'impiego di fertilizzanti organici ed il ricorso alle rotazioni colturali migliorando così il tenore in sostanza organica del suolo) e in caso di allevamento del bestiame impiega i prodotti ottenuti con metodo biologico (F. n. 15 e F. n.14).

Per quanto detto, è rilevante il contributo agli obiettivi (target) dello sviluppo rurale:

-in modo principale alla Priorità 4: "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura", con una particolare attenzione per le seguenti tematiche:

- 4a. salvaguardia , ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro anche in zone Natura 2000 nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
- 4b. migliorare la gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
- 4c. prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione dei suoli.

-in modo indiretto non quantificabile alla Priorità 5: “Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, per le seguenti tematiche:

- 5d. ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;
- 5e. promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo.

La misura mediante le pratiche descritte e i cui impegni in dettaglio verranno illustrati nelle sottomisure 11.1 e 11.2, contribuisce principalmente alla realizzazione di 2 obiettivi trasversali: ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi e partecipa, inoltre, al perseguimento della priorità trasversale “Innovazione” in campo agricolo in quanto promuove la gestione sostenibile dei processi produttivi e il ricorso a soluzioni e tecniche innovative al fine di attenuare gli impatti derivanti dalle attività agricole e zootecniche sull'ambiente e sui cambiamenti climatici.

Essa contribuisce positivamente alla crescente domanda di beni pubblici da parte della società consistenti in qualità dell'acqua, dell'aria, funzionalità del suolo, paesaggi agricoli, vitalità rurale, salubrità dei cibi, ecc. L'esigenza di manodopera che può essere superiore in aziende agricole biologiche rispetto alle aziende gestite con altri metodi, costituisce opportunità di lavoro nelle zone rurali.

In Piemonte si intende garantire un effetto di continuazione dei benefici e risultati raggiunti dalla misura omonima nella programmazione 2007-2013 e, per evitare il ritorno all'agricoltura convenzionale, viene sostenuta sia la conversione ai metodi di agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n 834/2007 sia il mantenimento delle pratiche biologiche adottate.

Con le misure corrispondenti agli articoli 17 (solo per investimenti in materia di clima e ambiente), 21, 28, 30 (esclusi i pagamenti relativi alla direttiva quadro sulle acque) 31, 32 e 34 rappresenta il 30% del contributo totale del FEASR del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte per la mitigazione dei cambiamenti climatici (e l'adattamento ad essi), nonché dei problemi di natura ambientale.

Beneficiari.

Si rinvia alle sottomisure 11.1 e 11.2.

Criteri di selezione

Il reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per la presente misura. Ove necessario per entrambe le sottomisure verranno adottati criteri di priorità stabiliti dall'Autorità di Gestione ed esaminati dal Comitato di sorveglianza per la ricadenza delle aziende nelle zone rurali “ad agricoltura intensiva” e “aree urbane e periurbane” individuate per il territorio regionale dal PSR e la collocazione delle superfici nelle seguenti zone caratterizzate da particolari pregi o criticità ambientali:

-Aree protette (parchi naturali, riserve naturali etc.), istituite dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e aree

Natura 2000;

-aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R;

-zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio Regionale 17.06.2003,n. 287-20269;

-zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Eventuali ulteriori criteri sono riportati nelle sottomisure 11.1 e 11.2.

Impegni

Vengono descritti nelle sottomisure 11.1 e 11.2.

Durata degli impegni

Si rinvia alle sottomisure 11.1 e 11.2.

Campo di applicazione

Tutto il territorio regionale.

Collegamenti con altre normative

La produzione biologica di cui alla presente misura è realizzata ai sensi del regolamento (CE) n 834/2007 e del reg. di applicazione (CE) 889/2008 e persegue gli obiettivi dell'art. 3 del reg. (CE) n 834/2007.

Sussistono collegamenti con il reg. (CE) n. 882/2004 relativo ai prodotti alimentari ed ai controlli sui mangimi. Per quanto riguarda i beneficiari, vale il soddisfacimento del requisito di agricoltore attivo di cui all'art. 9 del reg. (UE) n. 1307/2013.

8.2.10.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.10.3.1. 11.1.1 Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica

Sottomisura:

- 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.10.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura prevede un sostegno per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per l'applicazione dei metodi di agricoltura biologica nel corso dei primi 5 anni di adesione al citato regime di produzione. La risposta ai fabbisogni ed agli obiettivi trasversali è indicata nella Descrizione della Misura 11.

Gli impegni di conversione alle pratiche e metodi di produzione biologica (sanciti dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 recante modalità di applicazione e dal reg. (CE) n. 882/2004 relativo ai prodotti

alimentari ed ai controlli sui mangimi) devono essere assunti sull'intera SAU aziendale, con la possibile

eccezione di corpi aziendali separati da cui si ricavano produzioni distinguibili (per tipo di coltura) rispetto alle altre e aventi magazzino distinto dei fattori produttivi (concimi, fitofarmaci, ecc.).

E' ammesso che le aziende con orientamento zootecnico adottino i metodi di cui trattasi limitatamente alla produzione vegetale e che non sottopongano i capi all'allevamento biologico. La densità degli animali allevati (ai sensi del Capo II del reg. (CE) 889/2008) non deve superare il limite di 170 kg di azoto da effluente di allevamento per anno e per ettaro di superficie agricola.

Il premio alla conversione all'agricoltura biologica può essere concesso per 5 anni secondo gli importi previsti al paragrafo 8.2.10.3.1.8.

Impegni di agricoltura biologica seguiti dalla loro valenza ambientale/agronomica (VAA)

1 Divieto di uso di OGM: per semine e impianti, deve essere utilizzato materiale vegetale esente da Organismi Geneticamente Modificati

VAA: Non usando gli OGM si evita il rischio di perdita del patrimonio genetico (popolazioni di insetti e di piante selvatiche) con modificazione non prevedibile della biodiversità.

2 Uso di sementi e materiali di moltiplicazione prodotti biologicamente: deve essere utilizzato per semine e impianti materiale vegetale non trattato con prodotti chimici di sintesi.

VAA: Tale uso fornisce maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali.

3 Rotazione pluriennale delle colture

VAA: L'impegno permette di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture: ciò contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici.

4 Divieto di concimi azotati minerali; consentito l'uso di concimi e ammendanti autorizzati in agricoltura biologica; fertilizzazioni organiche

VAA: La fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture. La concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica di produzione biologica migliora la struttura del suolo. Il divieto d'uso di fertilizzanti di sintesi dà notevoli vantaggi ambientali, in particolare riguardo la tutela dell'acqua in termini qualitativi.

5 Gestione di infestanti e fitopatie con metodi meccanici, prevenzione; ricorso ai presidi chimici solo in casi indispensabili e solo con prodotti ammessi in produzione biologica

VAA: Il mancato utilizzo di prodotti di sintesi nella lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti ha effetti positivi per la tutela della biodiversità, dell'acqua e del suolo. La prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie ed infestanti è ottenuta principalmente attraverso metodi alternativi ai prodotti fitosanitari di sintesi. Solo in caso di grave rischio per una coltura sono ammessi prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica.

6 Sovescio (solo consigliato) ossia interrimento di colture appositamente coltivate, prevalentemente leguminose.

VAA: Copertura vegetale del suolo al fine di evitare i fenomeni erosivi e la perdita di sostanza organica del suolo.

7 Regolazione *volontaria* delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

VAA: Tale regolazione consente di adeguare le modalità di impiego della macchine irroratrici alla tipologia e alle condizioni delle colture da trattare, in modo da ridurre la dispersione nell'ambiente di prodotti fitosanitari in modo più accentuato rispetto al solo controllo funzionale obbligatorio.

8 Norme di produzione animale (prescrizioni del regolamento (CE) n 889/2008 e s.m.i.): gli animali devono avere origine biologica; pratiche zootecniche nel rispetto di esigenze etologiche, fisiologiche e di sviluppo degli animali; accessi all'aria aperta; pascolo estensivo; stabulazione libera; riproduzione naturale degli animali; alimentazione biologica degli animali; Salute animale: divieto di uso di ormoni; pratiche veterinarie basate soprattutto sulla prevenzione; cure con medicinali tempestive e soltanto in caso di vera necessità.

Numero di animali limitato al fine di ridurre sovrapascolo, calpestio, erosione o inquinamento.

VAA: Il ricorso a misure preventive per la salute degli animali e la limitazione dell'uso di prodotti allopatrici determina effetti positivi sul benessere degli animali e sull'ambiente per la mancata immissione di prodotti di sintesi.

9 Obblighi tecnico amministrativi dell'agricoltura biologica (adempimenti documentali)

VAA: Non determinano vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica

10 Tenuta registro produzioni vegetali ed in caso di presenza di allevamenti, tenuta registro di stalla e aggiornamento dei registri

VAA Non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e valutazione anche da parte dell'agricoltore delle scelte colturali adottate e degli input e, nel lungo periodo, dei risultati ottenuti.

8.2.10.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno consiste in premi annui per ettaro di superficie agricola in riferimento alla produzione vegetale atti a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti e mantenuti rispetto alle pratiche ordinarie e agli obblighi di baseline ed al greening.

Viene erogato, ove richiesto, il pagamento relativo alla superficie delle colture coltivate con metodo biologico che sono destinate all'alimentazione del bestiame allevato con metodo biologico.

8.2.10.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La conversione alla produzione biologica è realizzata ai sensi del regolamento (CE) n 834/2007 e del reg. di applicazione (CE) 889/2008 che perseguono i seguenti obiettivi generali: 1) istituire un sistema di gestione sostenibile per l'agricoltura che: (i) rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga e migliori la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi; (ii) contribuisca ad un alto livello di diversità biologica; (iii) assicuri un impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria; (iv) rispetti gli standard di benessere degli animali e soddisfi le diverse esigenze comportamentali delle specie animali; 2) ottenere prodotti di alta qualità; 3) produrre un'ampia varietà di alimenti, altri prodotti agricoli e beni pubblici che rispondano alla domanda dei consumatori ed in genere della società nei confronti di prodotti ottenuti con l'uso di processi che non danneggiano l'ambiente, la salute umana, la salute delle piante e la salute ed il benessere degli animali.

Sussistono collegamenti con il reg. (CE) n. 882/2004 relativo ai prodotti alimentari ed ai controlli sui mangimi. Per quanto riguarda i beneficiari, vale il soddisfacimento del requisito di agricoltore attivo di cui all'art. 9 del reg. (UE) n. 1307/2013.

8.2.10.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori, associazioni di agricoltori attivi che si impegnano volontariamente a realizzare gli impegni della sottomisura. Gli agricoltori devono essere in attività ai sensi dell'art. 9 del reg. (UE) n. 1307/2013.

L'ammissibilità dei gruppi di agricoltori attivi deriva dal potenziale di tali gruppi di moltiplicare i benefici ambientali e climatici relativi a pratiche di agricoltura biologica su maggiori superfici o aree connesse e può

svolgere un ruolo significativo nella fornitura di beni pubblici ambientali.

8.2.10.3.1.5. Costi ammissibili

Il sostegno ammissibile è calcolato sulla base dei costi aggiuntivi e le perdite di reddito derivanti dagli impegni assunti per effettuare la conversione verso pratiche e metodi definiti dalla legislazione dell'agricoltura biologica rispetto agli obblighi di baseline e alle pratiche ordinarie.

8.2.10.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I beneficiari devono:

- a) essere agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013,
- b) praticare l'agricoltura biologica ai sensi dei regolamenti (CE) n 834/2007 (abrogato dal reg. (UE) 2018/848 che si applicherà a decorrere dall'1.1.2021) e n.889/2008 ed essere soggetti al controllo di un organismo riconosciuto di certificazione biologica.

Sono ammissibili al sostegno della presente operazione gli agricoltori o loro associazioni, rispondenti alle 2 condizioni precedenti, la cui impresa agricola abbia effettuato l'introduzione nel sistema di produzione biologica (di cui al reg. (CE) n.834/2007) da un periodo *inferiore o pari a* :

- 3 *anni* nel caso di aziende classificate secondo l'orientamento tecnico economico (OTE) prevalente OTE 3 "aziende specializzate nelle colture permanenti" e OTE 8.4.2 "aziende miste colture permanenti e allevamenti";
- 2 *anni* nel caso di aziende classificate secondo qualsiasi classe di OTE diversa da quelle indicate nel trattino precedente."

E' escluso il supporto all'acquacoltura biologica.

Requisito minimo per beneficiare del sostegno della produzione biologica: Al fine di bilanciare i costi amministrativi di gestione delle pratiche, non vengono concessi pagamenti se l'importo richiesto o da concedere in un dato anno civile è inferiore a 250 €, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni o sanzioni.

8.2.10.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Potranno essere adottati criteri di priorità stabiliti dall'Autorità di Gestione ed esaminati dal Comitato di sorveglianza per la ricadenza delle aziende nelle zone rurali "ad agricoltura intensiva" e "aree urbane e periurbane" individuate per il territorio regionale dal PSR e la collocazione delle superfici nelle seguenti zone caratterizzate da particolari pregi o criticità ambientali:

- aree protette (parchi naturali, riserve naturali etc.), istituite dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e aree Natura 2000;
- aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R;
- zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio Regionale

17.06.2003,n. 287-20269;

-zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Nell'ambito della presente sottomisura potrà inoltre essere data priorità:

-agli aderenti per la prima volta al regime di produzione biologica da un periodo non superiore ad 1 anno prima della presentazione della domanda per la misura 11.1;

-ai gruppi di agricoltori.

8.2.10.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La durata totale del sostegno è pari a cinque anni.

Il sostegno verrà corrisposto nel modo seguente:

- alle aziende classificate con OTE 3 o con OTE 8.4.2:

Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
Livello conversione	Livello conversione	Livello conversione	Livello mantenimento	Livello mantenimento

- alle aziende classificate con qualsiasi altra OTE differente dalle classi del trattino precedente:

Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
Livello conversione	Livello conversione	Livello mantenimento	Livello mantenimento	Livello mantenimento

Laddove il primo anno di adesione all'operazione non coincida con il 1° anno di introduzione dell'azienda nel regime biologico, il sostegno al livello "conversione" è ridotto proporzionalmente.

Impegni agricoltura biologica sottomisura "conversione" dal 1° al 3° anno di impegno:

Gruppi di colture/coltura	Importi in € per ettaro
Vite e fruttiferi	900
Noce e castagno	450
Riso	600
Altri seminativi	375
Ortive	600
Officinali annuali e biennali	360
Officinali poliennali	450
Prati	150
Pascoli, prati-pascoli	80
Colture per l'alimentazione animale (pagamento ove richiesto)	40

Impegni agricoltura biologica sottomisura “conversione” dal 4° al 5° anno di impegno

Gruppi di colture/coltura	Importi in € per ettaro
Vite e fruttiferi	700
Noce e castagno (1)	350
Riso	450
Altri seminativi	350
Ortive	550
Officinali annuali e biennali	300
Officinali poliennali	400
Prati	120
Pascoli, prati-pascoli	60
Colture per l'alimentazione animale (pagamento ove richiesto)	350

[1] I noceti e i castagneti devono essere da frutto, costituiti da piante innestate con varietà da frutto, con una distanza media fra le piante di 6-20 m; il terreno deve essere mantenuto libero e preparato per la raccolta.

8.2.10.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

In relazione alla valutazione del rischio effettuata dall'Organismo pagatore, alla luce dell'esperienza della passata programmazione circa il tasso di errore con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risk of errors - Article 62 of regulation (EU) 1305/2013 (EAFRD) per la misura 11, i rischi (R) sono i seguenti: *R3 Sistemi di controllo e adeguati controlli* Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 del reg. (UE) 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero richiedere aggiornamenti e/o modifiche. *R5 Impegni considerati difficili da verificare o da attuare*. 1. Alcuni impegni sono correlati, per loro natura, ad epoche specifiche di attuazione. Alcuni impegni sono controllati da Autorità che non gestiscono il PSR (vedere anche R8). Infatti la verifica dell'adozione delle tecniche di agricoltura biologica è svolta da organismi di certificazione privati; Il rischio in tale ambito riguarda il corretto e tempestivo flusso dei dati relativi delle non conformità rilevate verso gli enti istruttori delle domande del PSR e l'organismo pagatore. 2. L'adesione con parte della superficie aziendale potrebbe creare

difficoltà nei controlli in loco. 3. Impegni con valori puntuali possono essere di difficile attuazione e controllo. 4. Contenuti generici o scarsa chiarezza degli impegni. 5. I beneficiari non rispettano gli impegni. R6: *Prerequisiti spesso erroneamente considerati alla stregua di condizioni di ammissibilità o condizioni di ammissibilità considerati impegni.* 1. Alcuni requisiti devono essere posseduti alla presentazione della domanda di aiuto (ad es. caratteristiche della figura del beneficiario), altre sono condizioni di ammissibilità. 2. Gli impegni possono essere confusi con le condizioni di ammissibilità. 3. Applicazione del sistema di esclusioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento non proporzionata al mancato rispetto degli impegni agroambientali. R8: *Utilizzo non adeguato o non metodico dei sistemi informatici e tecnologici.* 1. I dati dichiarati non sempre trovano un immediato riscontro negli aggiornamenti delle banche dati. 2. Scambio non preciso di informazioni tra autorità coinvolte, a vario titolo, nell'attuazione delle misure. In modo specifico per la conversione all'agricoltura biologica la recente adozione dei metodi potrebbe non trovare riscontro immediato nelle banche dati degli operatori biologici che vengono aggiornate periodicamente. R9: *Errori insiti nelle domande di pagamento.* 1. Domande di pagamento con dichiarazioni di superfici non corrette o non allineate ai più aggiornati dati del sistema di identificazione delle particelle. 2. Possibile doppio finanziamento all'interno del PSR o con il regime dei pagamenti diretti. Individuate le cause principali di rischio di errore e l'ambito di realizzazione potrà essere più agevole pianificare le azioni preventive e/o correttive di mitigazione.

8.2.10.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Mitigazione dei rischi: R3: Presenza di un sistema informativo unico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento basato anche su percorsi guidati di compilazione. Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR. R5: Per migliorare la verifica: 1. Nel caso di impegni correlati a delimitate epoche stagionali di attuazione verranno individuati gli intervalli di tempo in cui tali impegni vanno svolti e ratificati mediante ad es. documenti specifici come registri aziendali. 2. Al fine di favorire l'omogeneità delle situazioni da rilevare nel corso dei controlli viene richiesta l'attuazione degli impegni su tutta la superficie aziendale (fatte salve le eccezioni). Per migliorare l'attuazione: 1. Per alcune attività potrà essere richiesto il rispetto di un intervallo di valori e non valori puntuali. 2. Impegni definiti nelle attività e modalità di svolgimento. Migliore e più capillare informazione dei beneficiari. Relazioni di controllo specifiche per rilevazioni appropriate. 3. Un'azione preventiva consiste nel rammentare ogni anno gli impegni e migliorare le procedure di coordinamento. R6: 1. Eliminazione delle possibili ambiguità tra le precondizioni che sono soggette a verifica iniziale per far accedere o escludere il beneficiario dal sostegno rispetto alle condizioni di ammissibilità. 2. Alcune condizioni di ammissibilità ad es. adesione con almeno una determinata superficie vanno verificate annualmente. Il mantenimento degli impegni sulle medesime superfici per tutto il periodo non sempre è tecnicamente ragionevole. Pertanto un'azione di mitigazione potrebbe consistere nel concedere una variazione delle superfici su cui vengono applicati gli impegni in rapporto alla rotazione (per motivi agronomici, economici). 3. La proporzionalità del sistema di penalità può essere raggiunta anche mettendo a frutto l'esperienza di applicazione nel PSR 2007-2013. R8: 1. Attraverso il SIGC verranno controllati i prerequisiti e gli impegni che possono essere verificati a livello di controllo amministrativo. Risulta necessaria una buona informatizzazione degli esiti delle non conformità sul reg.(CE) 834/2007, prevedendo un interscambio tra i sistemi informativi degli Organismi di Controllo dell'agricoltura biologica e il sistema informativo regionale/nazionale. 2. Il sistema informativo con incroci e reportistica, dedicati anche nello specifico alla misura, potrà essere di ausilio in ogni fase del ciclo di sovvenzione: •ai beneficiari ed ai soggetti da essi autorizzati a curarne gli interessi in fase di presentazione delle domande e di conseguimento delle informazioni, •alle pubbliche amministrazioni a vario titolo coinvolte dall'istruttoria al

pagamento, dalle verifiche al monitoraggio. La verifica degli operatori in conversione viene effettuata mediante la notifica di inizio attività al metodo di produzione biologica. R9 : 1. I possibili errori nelle dichiarazioni delle domande di pagamento verranno esaminati utilizzando sistemi informativi mantenuti efficienti ed aggiornati al sistema di identificazione delle particelle richiesto dagli Organi della UE. 2. Il metodo da utilizzare per il calcolo dell'entità dei pagamenti deve già ridurre al minimo il rischio di doppi finanziamenti.

Un'azione progressiva di verifica avviene attraverso procedure di coordinamento tra le unità che seguono i diversi procedimenti e i pagamenti.

8.2.10.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio per aderire alle operazioni saranno definiti nelle disposizioni attuative e riportate nei bandi, tenuto conto delle esigenze di rendere trasparenti le procedure per i richiedenti. Le condizioni per l'effettiva controllabilità saranno ulteriormente definite e dettagliate nei documenti di esecuzione.

A livello complessivo e sulla base dell'esperienza della passata programmazione si ritiene un intervento verificabile, anche per il fatto che eventuali irregolarità riscontrate possono divenire patrimonio comune dei soggetti coinvolti o sono già in loro possesso. Ad esempio gli Enti deputati al controllo per lo sviluppo rurale svolgono, insieme alla Regione, attività di vigilanza del rispetto del reg. (CE) n 834/2007.

8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Requisiti obbligatori di condizionalità (titolo VI, capo I e allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) disciplinati a livello nazionale dal Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 e recepiti annualmente con delibera della Giunta regionale ed in particolare i seguenti criteri di gestione obbligatori (CGO) e norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) che appartengono ai temi principali acque, suolo e stock di carbonio, biodiversità, sicurezza alimentare e prodotti fitosanitari:

CGO 1 – Dir. 91/676/CEE del Consiglio, del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Artt. 4 e 5 per quanto concerne gli obblighi amministrativi, relativi allo stoccaggio degli effluenti, relativi al rispetto dei massimali previsti e i divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti; BCAA 4 – Copertura minima del suolo sia per l'impegno a) che riguarda le superfici a seminativo non sono più utilizzate a fini produttivi e manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni prevede di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno, sia per l'impegno b) che interessa tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenzabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per le quali si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo. In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90

giorni consecutivi a partire dal 15 novembre; CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda: l'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme; CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 Aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602, 88/146/CEE e 88/299/CEE che prevede che non possano essere utilizzate alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agonistiche nelle produzioni animali; attuata con Decreto Dirigenziale 14/10/2004 del Ministero della Salute e Decreto Legislativo n.158 del 16 Marzo 2006.

CGO 10 – Reg. (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/10/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE – Art. 55 - prima e seconda frase, con riferimento agli impegni validi per tutte le aziende di: rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MiPAAF 22/01/2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).

Criteria per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (ii) e (iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013) come definiti dai recepimenti nazionali, DM n. 6513 del 18/11/2014 e successivo decreto esecutivo; in particolare non si rilevano attualmente sovrapposizioni tra i suddetti criteri e attività minime con gli impegni stabiliti nella misura.

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari: Obbligo di possedere l'abilitazione per l'acquisto o l'uso di tali prodotti (punto A.1.2 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014); Obbligo di formazione; Magazzinaggio in condizioni di sicurezza (Allegato VI al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014); Verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione (punto A.3 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014; Disposizioni per l'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o di altri luoghi sensibili (punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con il Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti: Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo (Decreto ministeriale 19 aprile 1999 “Approvazione del codice di buona pratica agricola; DM7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 R).

Norme inerenti l'impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione: qualità dei fanghi ammessa e limiti all'apporto di metalli pesanti, composti organici di sintesi e di azoto al suolo (D.lgs 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Dir. 86/278/CEE).

In caso di modifica dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori viene applicata la clausola di revisione di cui

all'art. 48 del reg. (UE) n. 1305/2013.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Metodologia di calcolo: A partire dal campione INEA RICA ed al campione satellite in riferimento alle colture più rappresentative praticate in Piemonte, sono stati confrontati i margini lordi medi tra produzioni convenzionale, produzione integrata e biologica ed utilizzate le differenze dei margini lordi ottenuti dai conti colturali. Di seguito vengono riportati per ogni impegno il confronto con le pratiche ordinarie e l'indicazione dell'eventuale compensazione con il dettaglio dei costi aggiuntivi/mancati ricavi considerati.

Impegno 1: divieto OGM:

- *Pertinente pratica agricola ordinaria: il Piemonte è OGM free*
- Compensazione dell'impegno: NO

Impegno 2: Sementi e materiali moltiplicazione biologici:

- *Pertinente pratica agricola ordinaria: il materiale certificato non è adottato ordinariamente ed è disponibile solo per alcune specie/varietà*
- Compensazione dell'impegno: NO

Impegno 3: Rotazione pluriennale delle colture

- *Pertinente pratica agricola ordinaria: per le colture erbacee la successione colturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale. Frequente il ristoppio di colture quali cereali autunno vernini, orticole a reddito elevato. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monosuccessione (es. mais)*
- Compensazione dell'impegno: NO; pertanto non si prospettano rischi di doppio finanziamento con la diversificazione colturale del Greening

Impegno 4 Divieto di concimi azotati minerali:

- *Pertinente pratica agricola ordinaria: apporti di fertilizzanti in funzione di rese previste, non necessariamente frazionati*
- Compensazione dell'impegno:SI; considerati i costi aggiuntivi dei fertilizzanti biologici (più cari) e i mancati guadagni a causa delle rese inferiori

Impegno 5 Gestione di infestanti e fitopatie con metodi meccanici, prevenzione

- *Pertinente pratica agricola ordinaria:* gli utilizzatori professionali rispettano le indicazioni in etichetta e non hanno vincoli sul tipo di prodotto e sostanza attiva. Questo favorisce un maggiore controllo delle avversità e del mantenimento della qualità merceologica rispetto alla produzione integrata, grazie alla possibilità di effettuare un minor numero di trattamenti ma con prodotti di classe di tossicità superiore
- Compensazione dell'impegno: SI; considerati i costi aggiuntivi per la difesa più onerosa rispetto al metodo convenzionale e i mancati guadagni a causa delle rese inferiori.

Impegno 6 Sovescio (solo consigliato)

- *Pertinente pratica agricola ordinaria:* normalmente, se non coperto da cereale vernino o prato, il suolo a seminativo in autunno-inverno è nudo.
- Compensazione dell'impegno: NO

Impegno 7 Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

- *Pertinente pratica agricola ordinaria:* più onerosa rispetto al controllo funzionale obbligatorio
- Compensazione dell'impegno: NO

Impegno 8 Norme di produzione animale

- *Pertinente pratica agricola ordinaria:* l'allevamento viene condotto conformemente alla normativa vigente, con tendenza a massimizzare l'intensività per necessità di ridurre i costi ed aumentare le rese
- Compensazione dell'impegno: SI solo per il costo dell'alimentazione biologica ricondotta alle superfici foraggere utilizzate oggetto di pagamento; NO per tutte le altre norme e la salute animale

Impegno 9 Obblighi amministrativi agricoltura biologica

- *Pertinente pratica agricola ordinaria:* La compilazione e conservazione dei documenti (tra cui la notifica di attività) è specifica delle aziende soggette al sistema di controllo della produzione biologica.
- Compensazione dell'impegno: NO

Impegno 10 Tenuta registro produzioni vegetali ed in caso di presenza di allevamenti, tenuta registro di stalla e loro aggiornamento

- *Pertinente pratica agricola ordinaria:* Le registrazioni delle operazioni colturali e di stalla e di magazzino sono più onerose nel caso della produzione biologica
- Compensazione dell'impegno: NO.

FONTI: campione RICA e satellite per il Piemonte 2010-2012, giudizi di esperti (coordinamenti tecnici Settore Fitosanitario Regionale 2014/2015 – SFR), per ordinamento colturale. Costo del lavoro da contratto nazionale (elaborazioni Confagricoltura); tariffario dell'Ordine dei Periti agrari. Listini prezzi per lavorazioni meccaniche, sementi.

I costi di certificazione al sistema biologico, di formazione ed informazione, di investimento (eventuali) non sono remunerati tramite la presente sottomisura. Essa è incompatibile con l'impegno base dell'operazione 10.1.1

Gli agricoltori biologici ricevono ipso facto i pagamenti relativi al greening ai sensi dell'art. 43.11 del Reg. (UE) 1307/2013 ma non vi è sovrapposizione con la presente sottomisura (vedasi compensazione impegni).

8.2.10.3.2. 11.2.1 Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica

Sottomisura:

- 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.10.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura prevede un sostegno per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per l'applicazione dei metodi di agricoltura biologica dopo i primi 3 anni di adesione al medesimo regime di produzione, onde evitare l'abbandono delle pratiche utilizzate ed il ritorno, in mancanza del sostegno, a pratiche non biologiche.

La risposta ai fabbisogni ed agli obiettivi trasversali è indicata nella Descrizione della Misura 11.

Gli impegni di mantenimento delle pratiche e dei metodi di produzione biologica (sanciti dai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 recante modalità di applicazione e reg. (CE) n. 882/2004 relativo ai prodotti alimentari ed ai controlli sui mangimi) devono essere assunti sull'intera SAU aziendale, con la possibile eccezione di corpi aziendali separati da cui si ricavano produzioni distinguibili (per tipo di coltura) rispetto alle altre e aventi magazzino distinto dei fattori produttivi (concimi, fitofarmaci, ecc.).

E' ammesso che le aziende con orientamento zootecnico adottino i metodi di cui trattasi limitatamente alla produzione vegetale e che non sottopongano i capi all'allevamento biologico. La densità degli animali allevati con metodo biologico non deve superare il limite di 170 kg di azoto da effluente di allevamento per anno e per ettaro di superficie agricola.

Il sostegno per il mantenimento degli impegni di agricoltura biologica può essere concesso per 5 anni con possibilità di proroghe annuali.

Il mantenimento può seguire un periodo di conversione (sottomisura 11.1).

Impegni di agricoltura biologica seguiti dalla loro valenza ambientale/agronomica (VAA)

1 Divieto di uso di OGM: per semine e impianti, deve essere utilizzato materiale vegetale esente da Organismi Geneticamente Modificati

VAA: Non usando gli OGM si evita il rischio di perdita del patrimonio genetico (popolazioni di insetti e di piante selvatiche) con modificazione non prevedibile della biodiversità.

2 Uso di sementi e materiali di moltiplicazione prodotti biologicamente: deve essere utilizzato per semine e impianti materiale vegetale non trattato con prodotti chimici di sintesi.

VAA: Tale uso fornisce maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali.

3 Rotazione pluriennale delle colture

VAA: L'impegno permette di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture: ciò contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici.

4 Divieto di concimi azotati minerali; consentito l'uso di concimi e ammendanti autorizzati in agricoltura biologica; fertilizzazioni organiche

VAA: La fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture. La concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica di produzione biologica migliora la struttura del suolo. Il divieto d'uso di fertilizzanti di sintesi dà notevoli vantaggi ambientali, in particolare riguardo la tutela dell'acqua in termini qualitativi.

5 Gestione di infestanti e fitopatie con metodi meccanici, prevenzione; ricorso ai presidi chimici solo in casi indispensabili e solo con prodotti ammessi in produzione biologica

VAA: Il mancato utilizzo di prodotti di sintesi nella lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti

ha effetti positivi per la tutela della biodiversità, dell'acqua e del suolo. La prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie ed infestanti è ottenuta principalmente attraverso metodi alternativi ai prodotti fitosanitari di sintesi. Solo in caso di grave rischio per una coltura sono ammessi prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica.

6 Sovescio (solo consigliato) ossia interrimento di colture appositamente coltivate, prevalentemente leguminose.

VAA: Copertura vegetale del suolo al fine di evitare i fenomeni erosivi e la perdita di sostanza organica del suolo.

7 Regolazione *volontaria* delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

VAA: Tale regolazione consente di adeguare le modalità di impiego della macchine irroratrici alla tipologia e alle condizioni delle colture da trattare, in modo da ridurre la dispersione nell'ambiente di prodotti fitosanitari in modo più accentuato rispetto al solo controllo funzionale obbligatorio.

8 Norme di produzione animale (prescrizioni del regolamento (CE) n 889/2008 e s.m.i.): gli animali devono avere origine biologica; pratiche zootecniche nel rispetto di esigenze etologiche, fisiologiche e di sviluppo degli animali; accessi all'aria aperta; pascolo estensivo; stabulazione libera; riproduzione naturale degli animali; alimentazione biologica degli animali; Salute animale: divieto di uso di ormoni; pratiche veterinarie basate soprattutto sulla prevenzione; cure con medicinali tempestive e soltanto in caso di vera necessità.

Numero di animali limitato al fine di ridurre sovrapascolo, calpestio, erosione o inquinamento.

VAA: Il ricorso a misure preventive per la salute degli animali e la limitazione dell'uso di prodotti allopatrici determina effetti positivi sul benessere degli animali e sull'ambiente per la mancata immissione di prodotti di sintesi.

9 Obblighi tecnico amministrativi dell'agricoltura biologica (adempimenti documentali)

VAA: Non determinano vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica

10 Tenuta registro produzioni vegetali ed in caso di presenza di allevamenti, tenuta registro di stalla e aggiornamento dei registri

VAA Non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e valutazione anche da parte dell'agricoltore delle scelte colturali adottate e degli input e, nel lungo periodo, dei risultati ottenuti.

8.2.10.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno consiste in premi annui per ettaro di superficie agricola in riferimento alla produzione vegetale atti a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti e mantenuti rispetto alle pratiche ordinarie e agli obblighi di baseline ed al greening.

Viene erogato, ove richiesto, il pagamento relativo alla superficie delle colture coltivate con metodo biologico che sono destinate all'alimentazione del bestiame allevato con metodo biologico.

8.2.10.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La produzione biologica è realizzata ai sensi del regolamento (CE) n 834/2007 e del reg. di applicazione (CE) 889/2008 che perseguono i seguenti obiettivi generali: 1) istituire un sistema di gestione sostenibile per l'agricoltura che: (i) rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga e migliori la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi; (ii) contribuisca ad un alto livello di diversità biologica; (iii) assicuri un impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo, la materia

organica e l'aria; (iv) rispetti gli standard di benessere degli animali e soddisfi le diverse esigenze comportamentali delle specie animali; 2) ottenere prodotti di alta qualità; 3) produrre un'ampia varietà di alimenti, altri prodotti agricoli e beni pubblici che rispondano alla domanda dei consumatori ed in genere della società nei confronti di prodotti ottenuti con l'uso di processi che non danneggiano l'ambiente, la salute umana, la salute delle piante e la salute ed il benessere degli animali.

Sussistono collegamenti con il reg. (CE) n. 882/2004 relativo ai prodotti alimentari ed ai controlli sui mangimi. Per quanto riguarda i beneficiari, vale il soddisfacimento del requisito di agricoltore attivo di cui all'art. 9 del reg. (UE) n. 1307/2013.

8.2.10.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori, associazioni di agricoltori attivi che si impegnano volontariamente a realizzare gli impegni della sottomisura. Gli agricoltori devono essere in attività ai sensi dell'art. 9 del reg. (UE) n. 1307/2013.

L'ammissibilità dei gruppi di agricoltori attivi deriva dal potenziale di tali gruppi di moltiplicare i benefici ambientali e climatici relativi a pratiche di agricoltura biologica su maggiori superfici o aree connesse e può svolgere un ruolo significativo nella fornitura di beni pubblici ambientali.

8.2.10.3.2.5. Costi ammissibili

Il sostegno ammissibile è calcolato sulla base dei costi aggiuntivi e le perdite di reddito derivanti dagli impegni assunti per effettuare il mantenimento delle pratiche e metodi definiti dalla legislazione dell'agricoltura biologica rispetto agli obblighi di baseline e alle pratiche ordinarie.

8.2.10.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

I beneficiari devono:

1. essere agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013,
2. praticare l'agricoltura biologica ai sensi dei regolamenti (CE) n 834/2007 (abrogato dal reg. (UE) 2018/848 che si applicherà a decorrere dall' 1.1.2021) e n.889/2008 ed essere soggetti al controllo di un organismo riconosciuto di certificazione biologica.

Sono ammissibili al sostegno della presente operazione gli agricoltori o loro associazioni, rispondenti alle 2 condizioni precedenti, la cui impresa agricola abbia effettuato l'introduzione nel sistema di produzione biologica (di cui al reg. (CE) n.834/2007) da un periodo *superiore a* :

- 3 *anni* nel caso di aziende classificate secondo l'orientamento tecnico economico (OTE) prevalente OTE 3 "aziende specializzate nelle colture permanenti" e OTE 8.4.2 "aziende miste colture permanenti e allevamenti";
- 2 *anni* nel caso di aziende classificate secondo qualsiasi classe di OTE diversa da quelle indicate nel trattino precedente.

E' escluso il supporto all'acquacoltura biologica.

Requisito minimo per beneficiare del sostegno della produzione biologica: Al fine di bilanciare i costi amministrativi di gestione delle pratiche, non vengono concessi pagamenti se l'importo richiesto o da concedere in un dato anno civile è inferiore a 250 €, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni o sanzioni.

8.2.10.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Potranno essere adottati criteri di priorità stabiliti dall'Autorità di Gestione ed esaminati dal Comitato di sorveglianza per la ricadenza delle aziende nelle zone rurali "ad agricoltura intensiva" e "aree urbane e periurbane" individuate per il territorio regionale dal PSR e la collocazione delle superfici nelle seguenti zone caratterizzate da particolari pregi o criticità ambientali:

-aree protette (parchi naturali, riserve naturali etc.), istituite dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e aree Natura 2000;

-aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R;

-zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio Regionale 17.06.2003,n. 287-20269;

-zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Nell'ambito della presente sottomisura potrà inoltre essere data priorità ai gruppi di agricoltori.

8.2.10.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

"Mantenimento" dei metodi dell'agricoltura biologica:

Gruppi di colture/coltura e Importi in € per ettaro

- Vite e fruttiferi 700€
- Noce e castagno 350€
- Riso 450€
- Altri seminativi 350€
- Ortive 550€
- Officinali annuali e biennali 300€
- Officinali poliennali 400€
- Prati 120€
- Pascoli, prati-pascoli 60€
- Colture per l'alimentazione animale 350€
(pagamento ove richiesto)

8.2.10.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

In relazione alla valutazione del rischio effettuata dall'Organismo pagatore, alla luce dell'esperienza della passata programmazione circa il tasso di errore con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risk of errors - Article 62 of regulation (EU) 1305/2013 (EAFRD) per la misura 11, i rischi (R) sono i seguenti:

R3 Sistemi di controllo e adeguati controlli Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 del reg. (UE) 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero richiedere aggiornamenti e/o modifiche.

R5 Impegni considerati difficili da verificare o da attuare. 1. Alcuni impegni sono correlati, per loro natura, ad epoche specifiche di attuazione. Alcuni impegni sono controllati da Autorità che non gestiscono il PSR (vedere anche R8). Infatti la verifica dell'adozione delle tecniche di agricoltura biologica è svolta da organismi di certificazione privati; Il rischio in tale ambito riguarda il corretto e tempestivo flusso dei dati relativi delle non conformità rilevate verso gli enti istruttori delle domande del PSR e l'organismo pagatore. 2. L'adesione con parte della superficie aziendale potrebbe creare difficoltà nei controlli in loco. 3. Impegni con valori puntuali possono essere di difficile attuazione e controllo. 4. Contenuti generici o scarsa chiarezza degli impegni. 5. I beneficiari non rispettano gli impegni.

R6: Prerequisiti spesso erroneamente considerati alla stregua di condizioni di ammissibilità o condizioni di ammissibilità considerati impegni. 1. Alcuni requisiti devono essere posseduti alla presentazione della domanda di aiuto (ad es. caratteristiche della figura del beneficiario), altre sono condizioni di ammissibilità. 2. Gli impegni possono essere confusi con le condizioni di ammissibilità. 3. Applicazione del sistema di esclusioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento non proporzionata al mancato rispetto degli impegni agroambientali.

R8: Utilizzo non adeguato o non metodico dei sistemi informatici e tecnologici. 1. I dati dichiarati non sempre trovano un immediato riscontro negli aggiornamenti delle banche dati. 2. Scambio non preciso di informazioni tra autorità coinvolte, a vario titolo, nell'attuazione delle misure. In modo specifico per la conversione all'agricoltura biologica la recente adozione dei metodi potrebbe non trovare riscontro immediato nelle banche dati degli operatori biologici che vengono aggiornate periodicamente.

R9: Errori insiti nelle domande di pagamento. 1. Domande di pagamento con dichiarazioni di superfici non corrette o non allineate ai più aggiornati dati del sistema di identificazione delle particelle. 2. Possibile doppio finanziamento all'interno del PSR o con il regime dei pagamenti diretti.

Individuate le cause principali di rischio di errore e l'ambito di realizzazione potrà essere più agevole pianificare le azioni preventive e/o correttive di mitigazione.

8.2.10.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Mitigazione dei rischi: R3 : Presenza di un sistema informativo unico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento basato anche su percorsi guidati di compilazione. Altri ambiti generali di osservazione del

rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR. *R5*: Per migliorare la verifica: 1. Nel caso di impegni correlati a delimitate epoche stagionali di attuazione verranno individuati gli intervalli di tempo in cui tali impegni vanno svolti e ratificati mediante ad es. documenti specifici come registri aziendali. 2. Al fine di favorire l'omogeneità delle situazioni da rilevare nel corso dei controlli viene richiesta l'attuazione degli impegni su tutta la superficie aziendale (fatte salve le eccezioni). Per migliorare l'attuazione: 1. Per alcune attività potrà essere richiesto il rispetto di un intervallo di valori e non valori puntuali. 2. Impegni definiti nelle attività e modalità di svolgimento. Migliore e più capillare informazione dei beneficiari. Relazioni di controllo specifiche per rilevazioni appropriate. 3. Un'azione preventiva consiste nel rammentare ogni anno gli impegni e migliorare le procedure di coordinamento. *R6*: 1. Eliminazione delle possibili ambiguità tra le precondizioni che sono soggette a verifica iniziale per far accedere o escludere il beneficiario dal sostegno rispetto alle condizioni di ammissibilità. 2. Alcune condizioni di ammissibilità ad es. adesione con almeno una determinata superficie vanno verificate annualmente. Il mantenimento degli impegni sulle medesime superfici per tutto il periodo non sempre è tecnicamente ragionevole. Pertanto un'azione di mitigazione potrebbe consistere nel concedere una variazione delle superfici su cui vengono applicati gli impegni in rapporto alla rotazione (per motivi agronomici, economici). 3. La proporzionalità del sistema di penalità può essere raggiunta anche mettendo a frutto l'esperienza di applicazione nel PSR 2007-2013. *R8*: 1. Attraverso il SIGC verranno controllati i prerequisiti e gli impegni che possono essere verificati a livello di controllo amministrativo. Risulta necessaria una buona informatizzazione degli esiti delle non conformità sul reg.(CE) 834/2007, prevedendo un interscambio tra i sistemi informativi degli Organismi di Controllo dell'agricoltura biologica e il sistema informativo regionale/nazionale. 2. Il sistema informativo con incroci e reportistica, dedicati anche nello specifico alla misura, potrà essere di ausilio in ogni fase del ciclo di sovvenzione: •ai beneficiari ed ai soggetti da essi autorizzati a curarne gli interessi in fase di presentazione delle domande e di conseguimento delle informazioni, •alle pubbliche amministrazioni a vario titolo coinvolte dall'istruttoria al pagamento, dalle verifiche al monitoraggio. *R9* : 1. I possibili errori nelle dichiarazioni delle domande di pagamento verranno esaminati utilizzando sistemi informativi mantenuti efficienti ed aggiornati al sistema di identificazione delle particelle richiesto dagli Organi della UE. 2. Il metodo da utilizzare per il calcolo dell'entità dei pagamenti deve già ridurre al minimo il rischio di doppi finanziamenti. Un'azione progressiva di verifica avviene attraverso procedure di coordinamento tra le unità che seguono i diversi procedimenti e i pagamenti

8.2.10.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio per aderire alle operazioni saranno definiti nelle disposizioni attuative e riportate nei bandi, tenuto conto delle esigenze di rendere trasparenti le procedure per i richiedenti. Le condizioni per l'effettiva controllabilità saranno ulteriormente definite e dettagliate nei documenti di esecuzione. A livello complessivo e sulla base dell'esperienza della passata programmazione si ritiene un intervento verificabile, anche per il fatto che eventuali irregolarità riscontrate possono divenire patrimonio comune dei soggetti coinvolti o sono già in loro possesso. Ad esempio gli Enti deputati al controllo per lo sviluppo rurale svolgono, insieme alla Regione, attività di vigilanza del rispetto del reg. (CE) n 834/2007.

8.2.10.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Requisiti obbligatori di condizionalità (titolo VI, capo I e allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) disciplinati a livello nazionale dal Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 e recepiti annualmente con delibera della Giunta regionale ed in particolare i seguenti criteri di gestione obbligatori (CGO) e norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) che appartengono ai temi principali acque, suolo e stock di carbonio, biodiversità, sicurezza alimentare e prodotti fitosanitari:

CGO 1 – Dir. 91/676/CEE del Consiglio, del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Artt. 4 e 5 per quanto concerne gli obblighi amministrativi, relativi allo stoccaggio degli effluenti, relativi al rispetto dei massimali previsti e i divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti; BCAA 4 – Copertura minima del suolo sia per l'impegno a) che riguarda le superfici a seminativo non sono più utilizzate a fini produttivi e manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni prevede di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno, sia per l'impegno b) che interessa tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per le quali si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo. In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre; CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda: l'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme; CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 Aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602, 88/146/CEE e 88/299/CEE che prevede che non possano essere utilizzate alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agonistiche nelle produzioni animali; attuata con Decreto Dirigenziale 14/10/2004 del Ministero della Salute e Decreto Legislativo n.158 del 16 Marzo 2006.

CGO 10 – Reg. (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/10/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE – Art. 55 - prima e seconda frase, con riferimento agli impegni validi per tutte le aziende di: rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22/01/2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).

Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli

ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (ii) e (iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013) come definiti dai recepimenti nazionali, DM n. 6513 del 18/11/2014 e successivo decreto esecutivo; in particolare non si rilevano attualmente sovrapposizioni tra i suddetti criteri e attività minime con gli impegni stabiliti nella misura.

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari: Obbligo di possedere l'abilitazione per l'acquisto o l'uso di tali prodotti (punto A.1.2 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014); Obbligo di formazione; Magazzinaggio in condizioni di sicurezza (Allegato VI al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014); Verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione (punto A.3 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014; Disposizioni per l'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o di altri luoghi sensibili (punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con il Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti: Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo (Decreto ministeriale 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola; DM7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 R).

Norme inerenti l'impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione: qualità dei fanghi ammessa e limiti all'apporto di metalli pesanti, composti organici di sintesi e di azoto al suolo (D.lgs 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Dir. 86/278/CEE).

In caso di modifica dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori viene applicata la clausola di revisione di cui all'art. 48 del reg. (UE) n. 1305/2013.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Metodologia di calcolo: A partire dal campione INEA RICA ed al campione satellite in riferimento alle colture più rappresentative praticate in Piemonte, sono stati confrontati i margini lordi medi tra produzioni convenzionale, produzione integrata e biologica ed utilizzate le differenze dei margini lordi ottenuti dai conti colturali. Di seguito vengono riportati per ogni impegno il confronto con le pratiche ordinarie e l'indicazione dell'eventuale compensazione con il dettaglio dei costi aggiuntivi/mancati ricavi considerati.
Impegno 1: divieto OGM:

- *Pertinente pratica agricola ordinaria: il Piemonte è OGM free*
- *Compensazione dell'impegno: NO*

Impegno 2: Sementi e materiali moltiplicazione biologici:

- *Pertinente pratica agricola ordinaria:* il materiale certificato non è adottato ordinariamente ed è disponibile solo per alcune specie/varietà
- Compensazione dell'impegno: NO

Impegno 3: Rotazione pluriennale delle colture

- *Pertinente pratica agricola ordinaria:* per le colture erbacee la successione colturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale. Frequente il ristoppio di colture quali cereali autunno vernini, orticole a reddito elevato. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monosuccessione (es. mais)
- Compensazione dell'impegno: NO; pertanto non si prospettano rischi di doppio finanziamento con la diversificazione colturale del Greening

Impegno 4 Divieto di concimi azotati minerali:

- *Pertinente pratica agricola ordinaria:* apporti di fertilizzanti in funzione di rese previste, non necessariamente frazionati
- Compensazione dell'impegno:SI; considerati i costi aggiuntivi dei fertilizzanti biologici (più cari) e i mancati guadagni a causa delle rese inferiori

Impegno 5 Gestione di infestanti e fitopatie con metodi meccanici, prevenzione

- *Pertinente pratica agricola ordinaria:* gli utilizzatori professionali rispettano le indicazioni in etichetta e non hanno vincoli sul tipo di prodotto e sostanza attiva. Questo favorisce un maggiore controllo delle avversità e del mantenimento della qualità merceologica rispetto alla produzione integrata, grazie alla possibilità di effettuare un minor numero di trattamenti ma con prodotti di classe di tossicità superiore
- Compensazione dell'impegno:SI; considerati i costi aggiuntivi per la difesa più onerosa rispetto al metodo convenzionale e i mancati guadagni a causa delle rese inferiori.

Impegno 6 Sovescio (solo consigliato)

- *Pertinente pratica agricola ordinaria:* normalmente, se non coperto da cereale vernino o prato, il suolo a seminativo in autunno-inverno è nudo.
- Compensazione dell'impegno: NO

Impegno 7 Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

- *Pertinente pratica agricola ordinaria:* più onerosa rispetto al controllo funzionale obbligatorio
- Compensazione dell'impegno: NO

Impegno 8 Norme di produzione animale

- *Pertinente pratica agricola ordinaria:* l'allevamento viene condotto conformemente alla normativa vigente, con tendenza a massimizzare l'intensività per necessità di ridurre i costi ed aumentare le rese
- Compensazione dell'impegno: SI solo per il costo dell'alimentazione biologica ricondotta alle superfici foraggere utilizzate oggetto di pagamento; NO per tutte le altre norme e la salute animale

Impegno 9 Obblighi amministrativi agricoltura biologica

- *Pertinente pratica agricola ordinaria:* La compilazione e conservazione dei documenti (tra cui la notifica di attività) è specifica delle aziende soggette al sistema di controllo della produzione biologica.
- Compensazione dell'impegno: NO

Impegno 10 Tenuta registro produzioni vegetali ed in caso di presenza di allevamenti, tenuta registro di stalla e loro aggiornamento

- *Pertinente pratica agricola ordinaria:* Le registrazioni delle operazioni colturali e di stalla e di magazzino sono più onerose nel caso della produzione biologica
- Compensazione dell'impegno: NO.

FONTI: campione RICA e satellite per il Piemonte 2010-2012, giudizi di esperti (coordinamenti tecnici Settore Fitosanitario Regionale 2014/2015 – SFR), per ordinamento colturale. Costo del lavoro da contratto nazionale (elaborazioni Confagricoltura); tariffario dell'Ordine dei Periti agrari. Listini prezzi per lavorazioni meccaniche, sementi.

I costi di certificazione al sistema biologico, di formazione ed informazione, di investimento (eventuali) non sono remunerati tramite la presente sottomisura. Essa è incompatibile con l'impegno base dell'operazione 10.1.1

Gli agricoltori biologici ricevono ipso facto i pagamenti relativi al greening ai sensi dell'art. 43.11 del Reg. (UE) 1307/2013 ma non vi è sovrapposizione con la presente sottomisura (vedasi compensazione impegni).

8.2.10.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

In relazione alla valutazione del rischio effettuata dall'Organismo pagatore, alla luce dell'esperienza della passata programmazione circa il tasso di errore con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risk of errors - Article 62 of regulation (EU) 1305/2013 (EAFRD) per la misura 11, i rischi (R) sono i seguenti: *R3 Sistemi di controllo e adeguati controlli* Altri ambiti generali di osservazione del

rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 del reg. (UE) 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero richiedere aggiornamenti e/o modifiche.

R5 *Impegni considerati difficili da verificare o da attuare*. 1. Alcuni impegni sono correlati, per loro natura, ad epoche specifiche di attuazione. Alcuni impegni sono controllati da Autorità che non gestiscono il PSR (vedere anche R8). Infatti la verifica dell'adozione delle tecniche di agricoltura biologica è svolta da organismi di certificazione privati; Il rischio in tale ambito riguarda il corretto e tempestivo flusso dei dati relativi delle non conformità rilevate verso gli enti istruttori delle domande del PSR e l'organismo pagatore. 2. L'adesione con parte della superficie aziendale potrebbe creare difficoltà nei controlli in loco. 3. Impegni con valori puntuali possono essere di difficile attuazione e controllo. 4. Contenuti generici o scarsa chiarezza degli impegni. 5. I beneficiari non rispettano gli impegni.

R6: *Prerequisiti spesso erroneamente considerati alla stregua di condizioni di ammissibilità o condizioni di ammissibilità considerati impegni*. 1. Alcuni requisiti devono essere posseduti alla presentazione della domanda di aiuto (ad es. caratteristiche della figura del beneficiario), altre sono condizioni di ammissibilità. 2. Gli impegni possono essere confusi con le condizioni di ammissibilità. 3. Applicazione del sistema di esclusioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento non proporzionata al mancato rispetto degli impegni agroambientali.

R8: *Utilizzo non adeguato o non metodico dei sistemi informatici e tecnologici*. 1. I dati dichiarati non sempre trovano un immediato riscontro negli aggiornamenti delle banche dati. 2. Scambio non preciso di informazioni tra autorità coinvolte, a vario titolo, nell'attuazione delle misure.

R9: *Errori insiti nelle domande di pagamento*. 1. Domande di pagamento con dichiarazioni di superfici non corrette o non allineate ai più aggiornati dati del sistema di identificazione delle particelle. 2. Possibile doppio finanziamento all'interno del PSR o con il regime dei pagamenti diretti.

Individuate le cause principali di rischio di errore e l'ambito di realizzazione potrà essere più agevole pianificare le azioni preventive e/o correttive di mitigazione.

8.2.10.4.2. Misure di attenuazione

Mitigazione del rischio R3 : Presenza di un sistema informativo unico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento basato anche su percorsi guidati di compilazione. Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

Mitigazione del rischio R5: Eventuale difficoltà di verifica: 1. Nel caso di impegni correlati a delimitate epoche stagionali di attuazione verranno individuati gli intervalli di tempo in cui tali impegni vanno svolti e ratificati mediante ad es. documenti specifici come registri aziendali. 2. Al fine di favorire l'omogeneità delle situazioni da rilevare nel corso dei controlli viene richiesta l'attuazione degli impegni su tutta la superficie aziendale scongiurando la difficoltà di controllo che potrebbe riscontrarsi in caso di superfici aziendali in parte gestite con metodi convenzionali ed in parte in conversione o mantenimento della produzione biologica. Eventuale difficoltà di attuazione: 1. Per alcune operazioni che richiedono il rispetto ad es. del carico di bestiame verrà richiesto il rispetto di un intervallo o per altre fattispecie potrà essere richiesta una media e non valori puntuali. 2. Impegni definiti nelle attività, quantità e modalità di svolgimento. Migliore e più capillare informazione dei beneficiari. Relazioni di controllo specifiche per rilevazioni appropriate. 3. Un'azione preventiva consiste nel rammentare ogni anno gli impegni e migliorare le procedure di coordinamento.

Mitigazione del rischio R6: 1. Eliminazione delle possibili ambiguità tra le precondizioni che sono soggette a verifica iniziale per far accedere o escludere il beneficiario dal sostegno rispetto alle condizioni di ammissibilità. Oltre agli operatori attivi nel sistema biologico, infatti, gli aderenti alla misura, soprattutto per

potere accedere alla conversione, possono essere in uno status precedente, ossia aver presentato notifica di inizio attività. 2. Alcune condizioni di ammissibilità ad es. adesione con almeno una determinata superficie vanno verificate annualmente. Il mantenimento degli impegni sulle medesime superfici per tutto il periodo non sempre è tecnicamente ragionevole. Pertanto un'azione di mitigazione potrebbe consistere nel concedere una variazione delle superfici su cui vengono applicati gli impegni in rapporto alla rotazione (per motivi agronomici, economici). 3. La proporzionalità del sistema di penalità può essere raggiunta anche mettendo a frutto l'esperienza di applicazione della misura nella precedente programmazione.

Mitigazione del rischio R8: 1. Attraverso il SIGC verranno controllati i prerequisiti e gli impegni che possono essere verificati con l'ausilio delle banche dati o di altri supporti grafici a livello di controllo amministrativo. Risulta necessaria una buona informatizzazione degli esiti delle non conformità sul reg.(CE) 834/2007, prevedendo un interscambio tra i sistemi informativi degli Organismi di Controllo dell'agricoltura biologica e il sistema informativo regionale / nazionale. 2. Il sistema informativo con incroci e reportistica, dedicati anche nello specifico alla misura, potrà essere di ausilio in ogni fase del ciclo di sovvenzione: • ai beneficiari ed ai soggetti da essi autorizzati a curarne gli interessi in fase di presentazione delle domande e di conseguimento delle informazioni, • alle pubbliche amministrazioni a vario titolo coinvolte dall'istruttoria al pagamento, dalle verifiche al monitoraggio.

Mitigazione del rischio R9: 1. I possibili errori nelle dichiarazioni delle domande di pagamento verranno esaminati utilizzando sistemi informativi mantenuti efficienti ed aggiornati al sistema di identificazione delle particelle richiesto dagli Organi della UE. 2. Il metodo da utilizzare per il calcolo dell'entità dei pagamenti deve già ridurre al minimo il rischio di doppi finanziamenti.

Un'azione progressiva di verifica avviene attraverso procedure di coordinamento tra le unità che seguono i diversi procedimenti amministrativi e i pagamenti.

8.2.10.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio per aderire alle operazioni saranno definiti nelle disposizioni attuative e riportate nei bandi, tenuto conto delle esigenze di rendere trasparenti le procedure per i richiedenti. Le condizioni per l'effettiva controllabilità saranno ulteriormente definite e dettagliate nei documenti di esecuzione.

8.2.10.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Gli elementi di baseline individuati per la Misura 11 che rispondono alle focus aree e alle priorità perseguite dalle sottomisure sono: *Requisiti obbligatori di condizionalità* (titolo VI, capo I e allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) disciplinati a livello nazionale dal Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 e recepiti annualmente con delibera della Giunta regionale ed in particolare i seguenti criteri di gestione obbligatori (CGO) e norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) che appartengono ai temi principali acque, suolo e stock di carbonio, biodiversità, sicurezza alimentare e

prodotti fitosanitari:

CGO 1 – Dir. 91/676/CEE del Consiglio, del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Artt. 4 e 5 per quanto concerne gli obblighi amministrativi, relativi allo stoccaggio degli effluenti, relativi al rispetto dei massimali previsti e i divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti; BCAA 4 – Copertura minima del suolo sia per l'impegno a) che riguarda le superfici a seminativo non sono più utilizzate a fini produttivi e manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni prevede di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno, sia per l'impegno b) che interessa tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenzabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per le quali si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo. In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre; CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda: l'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme; CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 Aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602, 88/146/CEE e 88/299/CEE che prevede che non possano essere utilizzate alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agonistiche nelle produzioni animali; attuata con Decreto Dirigenziale 14/10/2004 del Ministero della Salute e Decreto Legislativo n.158 del 16 Marzo 2006.

CGO 10 – Reg. (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/10/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE – Art. 55 - prima e seconda frase, con riferimento agli impegni validi per tutte le aziende di: rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MiPAAF 22/01/2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).

Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (ii) e (iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013) come definiti dai recepimenti nazionali, DM n. 6513 del 18/11/2014 e successivo decreto esecutivo; in particolare non si rilevano attualmente sovrapposizioni tra i suddetti criteri e attività minime con gli impegni stabiliti nella misura.

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari : Obbligo di possedere l'abilitazione per l'acquisto o l'uso di tali prodotti (punto A.1.2 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014) ; Obbligo di formazione; Magazzinaggio in condizioni di sicurezza (Allegato VI al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014); Verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione (punto A.3 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014; Disposizioni per l'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o di altri luoghi sensibili (punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con il Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti : Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo (Decreto ministeriale 19 aprile 1999 “Approvazione

del codice di buona pratica agricola; DM 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R).

Norme inerenti l'impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione: qualità dei fanghi ammessa e limiti all'apporto di metalli pesanti, composti organici di sintesi e di azoto al suolo (D. lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Dir. 86/278/CEE).

In caso di modifica dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori viene applicata la clausola di revisione di cui all'art. 48 del reg. (UE) n. 1305/2013.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Il dettaglio degli impegni e delle relative informazioni su baseline, parametri agronomici considerati e costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti, sono riportati al paragrafo ” Informazioni specifiche della misura” per la sottomisura 11.1 e per la sottomisura 11.2.

Come stabilito dal reg. (UE) 1305/2013, i pagamenti per l'agricoltura biologica compensano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

Inoltre tali pagamenti compensano in tutto o in parte i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti, escludendo la possibilità di doppio finanziamento con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Metodologia di calcolo: A partire dal campione INEA RICA ed al campione satellite in riferimento alle colture più rappresentative praticate in Piemonte, sono stati confrontati i margini lordi medi tra produzioni convenzionale, produzione integrata e biologica ed utilizzate le differenze dei margini lordi ottenuti dai conti culturali.

FONTE: campione RICA e satellite per il Piemonte 2010-2012, giudizi di esperti (coordinamenti tecnici Settore Fitosanitario Regionale 2014/2015 - SFR), per ordinamento culturale. Costo del lavoro da contratto nazionale (elaborazioni Confagricoltura); tariffario dell'Ordine dei Periti agrari. Listini prezzi per lavorazioni meccaniche, sementi.

I calcoli sono confermati dal Dipartimento di Economia, agro-alimentare ed ambientale, Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Milano, organismo funzionalmente indipendente dalla Regione Piemonte e dotato di adeguata competenza in materia che ha effettuato una apposita dichiarazione (vedere l'Allegato Certificazione dei premi). Nella certificazione il Dipartimento conferma che è escluso il doppio finanziamento con il greening (art. 43 del reg. (UE)1307/2013) e con il sostegno accoppiato (Titolo IV del medesimo regolamento).

8.2.10.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Altre informazioni specifiche della Misura 11:

1. *Aumento delle superfici* E' oggetto di sostegno l'aumento delle superfici che avvenga nel corso del periodo di impegno entro il limite massimo del 25% della superficie ad impegno nel 1° anno.

2. *Variazione delle superfici impegnate* Il n° di ettari può variare da un anno all'altro se sono verificate le condizioni di cui al par. 1 dell'art. 47 del reg. (UE) n. 1305/2013, ossia: • l'impegno non si applica ad appezzamenti fissi; • la variazione se contenuta al 20% non compromette la finalità dell'impegno.

3. *Conversione degli impegni* Potranno essere autorizzate conversioni di impegni ai sensi di un'operazione di cui alla misura 10 in impegni ai sensi della presente misura a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al par. 1 dell'art. 14 del reg. (UE) n.807/2014 e consentendo di effettuare il nuovo impegno per tutta la durata per esso prevista.

4. *Adeguamento degli impegni* Ai sensi del par. 2, art.14 del reg. (UE) n.807/2014 potranno essere autorizzati adeguamenti di impegni in corso. L'adeguamento dovrà essere giustificato in relazione al raggiungimento degli obiettivi dell'impegno originario. Il beneficiario deve rispettare l'impegno adeguato per la rimanente durata dell'impegno iniziale. Se l'azienda (o parte di essa) di un beneficiario è oggetto di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblico o comunque approvati da pubblica autorità, potrà essere concesso l'adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se l'adeguamento non è possibile, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso degli importi percepiti per il periodo eseguito. L'adeguamento potrà, inoltre, assumere la forma di una proroga dell'impegno.

5. *Trasferimento degli impegni e dei terreni* Se nel corso del periodo di attuazione il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno totalmente o per la parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo. Se il subentro non avviene l'impegno si estingue e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.

6. *Recuperi di pagamenti indebiti ed altre penalità* Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità della sottomisura comporta il rifiuto o la revoca integrale o parziale del pagamento. Il mancato rispetto degli impegni o degli altri obblighi collegati (diversi dalla dimensione della superficie o dal numero di animali) comportano: la riduzione del pagamento nell'anno di riferimento o l'esclusione dal pagamento dell'anno di riferimento o la revoca parziale o totale. L'applicazione avverrà secondo una scala di gradualità e proporzionalità (art. 35 del reg. UE 1306/2013) in funzione della gravità, portata, durata e ripetizione dell'inadempienza riscontrata. Ove si verificano inadempienze rispetto alle regole della condizionalità (art. 93 ed allegato II del reg. (UE)1306/2013) potranno essere applicate sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 91 e 97 del reg. (UE) 1306/2013.

7. *Casi di forza maggiore e circostanze eccezionali*

Nel caso si verificano le situazioni elencate dal par. 2, art. 2 del reg. (UE) 1306/2013 non è prevista la richiesta di rimborso dell'aiuto ricevuto. Potranno essere riconosciute ulteriori tipologie di circostanze eccezionali che, avendo causato la mancata esecuzione degli impegni per non oltre un'annualità senza vanificare il raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'operazione, non comporteranno richiesta di rimborso dell'aiuto ricevuto.